SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 12 GIUGNO 1980 [1]

Lily Schuerer
contro Commissione delle Comunità europee

«Pensione d'invalidità»

Causa 107/79

Massime

Dipendenti — Invalidità — Accertamento — Criteri
(Statuto del personale, artt. 73 e 78; Allegato VIII, art. 13)

L'esistenza di una malattia professionale che implichi l'invalidità permanente totale o parziale del dipendente, e che attribuisca a questo, a seconda dei casi, il diritto alle prestazioni contemplate dagli artt. 73 e 78 dello Statuto, deve risultare in modo chiaro e preciso dalle conclusioni formulate al riguardo dalla commissione d'invalidità di cui all'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto.

Nella causa 107/79,

LILY SCHUERER, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, 11, avenue Ernestine, con l'avv.to domiciliatario Ernest Arendt, 34/B/IV, rue Philippe II, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Alain Van Solinge, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.to Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto la riforma della decisione 14 agosto 1978, con cui la Commissione ha liquidato la pensione d'invalidità della ricorrente in base all'art. 78, 3° comma, dello Statuto, nonché della decisione 3 aprile 1979, con cui la Commissione ha respinto il reclamo amministrativo presentato dalla ricorrente il 5 ottobre 1978, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, e mirante all'annullamento della decisione 14 agosto 1978, alla liquidazione della pensione della ricorrente in base all'art. 78, 2° comma, dello Statuto e alla nomina di un collegio di periti medici,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento possono essere riassunti come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. L'art. 78 dello Statuto, 2° e 3° comma, recita:

«Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione di invalidità è fissata al 70 % dello stipendio base del funzionario.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il

funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età».

2. La ricorrente veniva assunta dalla Commissione il 7 luglio 1958. Essa occupava un posto di grado B3 presso la Direzione generale XII quando venne collocata anticipatamente a riposo per invalidità totale il 1° settembre 1978.

Il 26 ottobre 1976, essa cadde per le scale nell'edificio della Commissione. A questo proposito, nell'atto introduttivo si dichiara quanto segue:

«... cadendo, essa urtò con il petto contro l'orlo dell'ultimo gradino; essa accusò immediatamente forti dolori al torace; ... successivamente avvertì delle palpitazioni e fu colta da un violento malore cardiaco; essa si recò senza indugio presso il servizio medico della Commissione ...»

Qui le veniva riscontrata una fibrillazione auricolare e le veniva prescritta la sospensione dell'attività lavorativa. La ricorrente non dichiarava questo infortunio all'amministrazione.

A partire dal 3 dicembre 1976, essa lavorava ad orario ridotto. Il 30 dicembre 1976 le veniva prescritta una nuova sospensione dell'attività lavorativa che veniva prolungata regolamente ogni tre mesi durante il 1977.

Il 25 novembre 1977 il dr. Schussler, medico curante della ricorrente dal 1959, inviava alla Commissione un certificato nel quale dichiarava, fra l'altro, quanto segue:

«... non ho mai constatato alcuna irregolarità cardiaca né altra malattia di cuore come quella che sussiste dopo l'infortunio del 26 ottobre 1976 ... l'elettrocardiogramma (effettuato presso il servizio medico della Commissione) ha rivelato una aritmia, una fibrillazione auricolare con tachicardia ventricolare ... Per quanto concerne gli antecedenti della malattia, va rilevato che la paziente, secondo le sue stesse dichiarazioni, era stata costretta, dall'ottobre 1975, ad inspirare in permenenza pulviscolo, a causa del cattivo funzionamento del condizionatore d'aria nel suo ufficio ... a mio avviso, esiste un rapporto di causa ad effetto tra l'inalazione prolungata di pulviscolo, il fattore chiave dello sforzo fisico insolito prodotto per salire la scala e dell'incespicamento, e la malattia della paziente, che ha causato la sua invalidità».

Da uno studio effettuato per conto della ricorrente dalla «Association des Ingénieurs belges» il 22 agosto 1977 risulta che l'esame microscopico di un campione del pulviscolo di cui trattasi ha permesso di constatare:

«— l'assenza di fibre di asbesto,

— la presenza di polveri inerti, che sono costituite principalmente da sale di sodio e da calcio ...».

Nel gennaio 1978 la Commissione iniziava d'ufficio il procedimento di invalidità. La commissione di invalidità che veniva costituita in quell'occasione ed era composta dal dott. Callebaut, designato dalla Commissione, dal prof. S'Jongers, designato dalla ricorrente, e dal prof. Verniory, designato di comune accordo dai primi due medici, stabiliva, il 3 agosto 1978, che

«... (l') invalidità permanente considerata come totale ... della sig.ra Schuerer può derivare da un infortunio occorsole nell'esercizio delle sue funzioni ma non è determinata da una malattia professionale nè da un atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico né dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui».

Con decisione 14 agosto 1978, la Commissione collocava d'ufficio la ricorrente a riposo e le liquidava la pensione in base all'art. 78, 3° comma, dello Statuto.

Il 5 ottobre 1978, la ricorrente presentava reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione della Commissione, chiedendo l'annullamento di questa decisione e la liquidazione della sua pensione in base all'art. 78, 2° comma, dello Statuto.

L'8 gennaio 1979, la commissione d'invalidità trasmetteva alla Commissione una nota complementare da cui risulta che:

«La nota dominante del quadro patologico presentato dalla sig.ra Schuerer è un'affezione medica risalente a diverso tempo fa e senza nesso di causa ad effetto con il sistema di vita e l'attività professionale dell'interessata. In questo quadro patologico cronico sarebbe venuto ad inserirsi, il 26 ottobre 1976, un episodio parossistico. Questo episodio parossistico, che ha contribuito a condizionare l'attuale invalidità della paziente, si è verificato (secondo l'interessata) in seguito alla salita di una scala, nel luogo di lavoro, ed in seguito all'incespicamento nell'ultimo gradino. L'insieme di questi due fatti può tutt'al più essere considerato come un eventuale elemento che ha dato il via — ipotesi aleatoria — all'episodio parossistico ... il quale può essersi prodotto per caso o per coincidenza al momento della salita della scala ... È spesso difficile in medicina, sul piano teorico, respingere l'ipotesi di un nesso qualsiasi tra un infortunio lamentato dal paziente e la patologia da questi accusata. Queste ultime considerazioni hanno motivato l'uso della parola "può" nella precedente relazione della commissione di invalidità».

Il 22 febbraio 1979, l'avvocato della ricorrente proponeva alla Commissione la nomina di un collegio di «superperiti medici» con l'incarico di pronunziarsi sul problema del nesso causale tra l'invalidità della ricorrente, l'incidente del 26 ottobre 1976 e le malsane condizioni di lavoro in cui essa ha lavorato per 14 mesi.

Con decisione 3 aprile 1979, la Commissione respingeva il reclamo precontenzioso della ricorrente, confermava la propria decisione anteriore con cui aveva liquidato la pensione della ricorrente in base all'art. 78, 3° comma, dello Statuto, e respingeva la proposta di costituire un collegio di «superperiti medici».

Il presente ricorso è stato proposto il 2 luglio 1979.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Il 12 ottobre 1979, il Professor Lequime, cardiologo docente presso la libera Università di Bruxelles, firmava un certificato medico in cui si dichiarava

«sorpreso del fatto che una decisione abbia potuto essere presa sulla scorta (delle) relazioni (della commissione di invalidità). In effetti, queste mancano di precisione ed esprimono esse stesse dei dubbi ... sarebbe opportuno che la pratica completa della paziente e la stessa paziente fossero assoggettate ad un consulto medico effettuato da un collegio di professori di cardiologia di fama internazionale ed incontestata. Personalmente, sono disposto a far parte di un siffatto collegio ...».

Il 17 ottobre 1979, il medico curante della ricorrente, dott. Schußler, firmava un nuovo certificato secondo cui sussiste

«... rapporto di causa ad effetto tra l'incespicamento (della ricorrente), la contusione del torace a seguito della caduta, il dolore toracico e la crisi cardiaca, che ha condotto alla (sua) invalidità».

Questi due certificati sono allegati alla replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile,

— accoglierlo,

di conseguenza:

in via principale,

— riformare le decisioni 14 agosto 1978 e 3 aprile 1979,

— dichiarare che la pensione della ricorrente va liquidata in base al 2° comma dell'art. 78 dello Statuto,

in subordine,

— nominare un collegio di periti medici, del tutto indipendenti dalle parti, con il compito di pronunziarsi sull'esistenza di un nesso causale fra l'attuale stato di invalidità della ricorrente e l'infortunio sul lavoro avvenuto il 26 ottobre 1976, l'infiammazione bronchiale provocata dall'aver inalato per 14 mesi pulviscolo malsano in un ufficio insalubre,

in ogni caso,

— condannare la convenuta alle spese,

— *riservare* alla ricorrente ogni diritto ed azione per il risarcimento del danno fisico e materiale da essa subito.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare la ricorrente alle spese,

— con ogni riserva.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Il mezzo relativo all'assenza di motivazione nelle decisioni di cui trattasi ed alla motivazione errata della decisione con cui è stato respinto il reclamo

La *ricorrente* sostiene che nella decisione 14 agosto 1978 non sono motivati nè l'applicazione del 3° comma dell'art. 78 nè il rifiuto di applicare il 2° comma. Non può costituire motivazione il rinvio alla parte delle conclusioni della commissione di invalidità in cui la ricorrente è dichiarata colpita da invalidità permanente considerata come totale. In effetti, in questa parte delle conclusioni la commissione suddetta non si pronunzia sull'origine dell'invalidità. Quanto alla parte delle conclusioni alla quale non è stato fatto rinvio, in essa non si esclude affatto che l'invalidità risulti da un «infortunio sopravvenuto nell'esercizio ... delle proprie funzioni».

Secondo la ricorrente, la decisione 3 aprile 1979 è fondata su motivi errati. Le indagini effettuate dalla Commissione circa eventuali antecedenti non sono state né metodiche né serie, e nessun riferimento è stato fatto alle condizioni in cui la ricorrente ha lavorato, per 14

mesi, in un ufficio reso insalubre dal cattivo funzionamento del condizionatore d'aria, ed all'inalazione di pulviscolo malsano. La decisione di rifiuto non si pronunzia sull'origine dell'invalidità della ricorrente. Per di più, in essa è erroneamente affermato che la ricorrente, al rientro da un congedo di malattia conseguente al suo infortunio sul lavoro, ha potuto riprendere la sua attività fino al marzo 1977.

La *Commissione* risponde citando la sentenza emessa nella causa 61/76 (Geist, Racc. 1977, pag. 1419) secondo cui, «per decidere se i requisiti posti dall'art. 25 (dello Statuto) siano soddisfatti o meno, occorre esaminare non solo l'atto ... in sé, ma anche le note di servizio che ne costituiscono il supporto, le quali, debitamente portate a conoscenza dell'interessato, l'hanno chiaramente informato delle ragioni che giustificano il predetto atto». L'obbligo della motivazione è stato adempiuto nella fattispecie per quanto concerne la decisione 14 agosto 1978, fondata sulla relazione della commissione d'invalidità, la quale è stata precisata da una relazione complementare e comunicata, assieme a quest'ultima, alla ricorrente.

Secondo la Commissione, il ricorso, nella parte in cui concerne la decisione 3 aprile 1979, va dichiarato irricevibile: detta decisione si limita a confermare quella emessa il 14 agosto 1978, non può incidere direttamente sulla situazione della ricorrente e non costituisce pertanto un latto lesivo, che possa essere impugnato (cfr. sentenza in causa 58/69, Elz, Racc. 1970, pag. 507).

Quanto all'assenza, nella risposta al reclamo, di qualsiasi menzione del fatto che la ricorrente ha lavorato in un ufficio da essa qualificato insalubre, la Commissione sostiene che nel reclamo la ricorrente si è limitata a far carico all'autorità che ha il potere di nomina di non aver deciso che l'invalidità dell'interessata era dovuta ad un'infortunio, e non ha affatto sollevato il problema dell'ambiente di lavoro. La decisione di cui trattasi non può di conseguenza essere considerata come fondata su un motivo errato.

La Commissione ammette di essersi sbagliata nel dichiarare che la ricorrente ha ripreso a lavorare, dopo l'infortunio, dal 16 novembre 1976 al marzo 1977. In definitiva, però, ciò che conta sono unicamente le conclusioni della commissione d'invalidità, e nulla permette di pensare che esse siano state influenzate dalla suddetta dichiarazione.

La Commissione sottolinea infine che la decisione impugnata e le relazioni sulle quali essa è fondata precisano chiaramente che l'invalidità non è stata determinata da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa, nè da una malattia professionale, nè da un atto di sacrificio. Di conseguenza, essa è stata necessariamente determinata da «altra causa» ed implica quindi l'attribuzione della pensione di invalidità contemplata dall'art. 78, 3° comma, dello Statuto. La decisione impugnata e le relazioni summenzionate sono pertanto adeguatamente motivate e non è necessario che esse indichino l'origine dell'invalidità.

La *ricorrente* replica che nella causa Geist le note di servizio erano state portate tutte a conoscenza dell'interessato prima che venisse emanata la decisione di trasferimento. Questa giurisprudenza non si

può applicare nel caso presente poiché taluni elementi essenziali sui quali la Commissione asserisce di aver fondato la propria decisione le sono stati comunicati dopo che quest'ultima è stata emessa. Il fatto che la convenuta abbia chiesto alla commissione d'invalidità una relazione complementare dimostra appunto che essa non disponeva, al momento in cui ha emesso la decisione controversa, di tutti gli elementi necessari.

La decisione 3 aprile 1979, sebbene confermi in effetti quella del 14 agosto 1978, è stata tuttavia adottata dopo la riapertura della pratica ed un supplemento d'istruttoria. Sarebbe pertanto iniquo permettere alla convenuta di invocare nuovi elementi senza che la ricorrente possa difendersi adeguatamente.

La ricorrente ricorda di aver sollevato, nella lettera indirizzata alla Commissione il 22 febbraio 1979, cioé sei settimane prima della decisione controversa, il problema del nesso causale tra l'insalubrità dei locali in cui lavorava e la sua invalidità.

L'errore in cui è incorsa la convenuta per quanto concerne la data in cui la ricorrente ha ripreso il lavoro ha influito sulla risposta fornita al reclamo, la quale, pertanto, è fondata su motivi errati.

Per quanto concerne l'assenza di motivazione della decisione controversa, la ricorrente ripete quanto ha dichiarato nell'atto introduttivo ed aggiunge che l'indicazione della causa dell'invalidità non costituisce violazione del segreto medico, che non può essere opposto all'ammalato.

La *convenuta* ribatte che il fatto che la decisione impugnata faccia rinvio solo ad una parte delle conclusioni della commissione d'invalidità non è pertinente, giacché la ricorrente ha ricevuto comunicazione del testo completo di dette conclusioni. Il fatto che le precisazioni fornite dalla commissione d'invalidità a seguito del reclamo della ricorrente siano posteriori alla decisione impugnata non può impedire l'esercizio del sindacato giurisdizionale.

La questione se la decisione originaria sia stata impugnata con un reclamo e successivamente con un ricorso entro i termini fissati dallo Statuto concerne la ricevibilità del ricorso in quanto è diretto contro detta decisione e non già in quanto è rivolto contro l'atto confermativo 3 aprile 1979. Del pari è indifferente che questo atto sia stato o no preceduto dalla riapertura della pratica o da un supplemento di istruttoria, giacché esso ha confermato la decisione originaria.

La Commissione non può essere tenuta a prendere in considerazione, quando risponde ad un reclamo, elementi diversi dal reclamo stesso e comunicati molto tempo dopo la scadenza dei termini.

Tuttavia, il fatto che nella risposta della Commissione non sia menzionato il problema dell'eventuale insalubrità dell'ufficio occupato dalla ricorrente non significa che questo elemento non sia stato esaminato dalla commissione d'invalidità, la quale disponeva dei certificati medici relativi a detto problema prodotti dalla ricorrente.

È poi incontestabile che sia la decisione con cui la ricorrente è stata collocata a riposo, sia la risposta al reclamo sono

fondate sulle conclusioni della commissione d'invalidità e non già sulla data in cui la ricorrente ha ripreso il lavoro.

La Commisisone precisa che l'obbligo di motivazione deve conciliarsi con le esigenze del segreto medico (cfr. sentenza in causa 75/77, Mollet, Racc. 1978, pag. 897) e che la ricorrente avrebbe potuto ottenere dal medico che la rappresentava in seno alla commissione d'invalidità qualsiasi precisazione utile concernente la sua infermità.

2. *Il mezzo relativo alla violazione dell' art. 78 dello Statuto in quanto la convenuta ha liquidato la pensione della ricorrente in base al 3° comma, anzichè al 2° comma, di detta disposizione.*

Secondo la *ricorrente,* l'infortunio del 26 ottobre 1976 ha avuto luogo nell'edificio della convenuta ed è pertanto «sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni» ai sensi del 2° comma dell'art. 78.

Le conclusioni della commissione d'invalidità non escludono l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio e l'invalidità. La ricorrente ritiene che il dubbio avrebbe dovuto giocare a suo favore, poiché il 2° comma non esige che l'invalido apporti la prova irrefutabile di un nesso di causa ad effetto.

La Commissione ha trascurato di accertare se l'invalidità non fosse dovuta ad una malattia professionale originata dall'inalazione di pulviscolo malsano.

La *convenuta* risponde che l'infortunio di cui trattasi non è stato dichiarato alservizio competente e sembra essere consistito in un semplice incespicamento; inoltre, l'applicazione del 2° comma presuppone che l'invalidità sia «determinata» da un infortunio verificatosi nell'espletamento delle mansioni lavorative, ciò che non è stato ammesso dalla commissione d'invalidità.

Nella relazione complementare, quest'ultima si è limitata a dichiarare che l'esistenza di un nesso di causa ad effetto tra l'infortunio e l'invalidità non può, sul piano teorico, e come spesso accade in materia medica, essere del tutto esclusa. Ora, come si evince dalla giurisprudenza (sentenza in causa 29/71, Vellozzi, Racc. 1972, pag. 513), l'applicazione del 2° comma implica che sia stata dimostrata l'esistenza di uno stretto legame di causa ad effetto.

Dalle relazioni della commissione d'invalidità risulta che l'invalidità non è stata affatto determinata da una malattia professionale, e ciò esclude necessariamente qualsiasi incidenza delle condizioni di lavoro della ricorrente.

La *ricorrente* replica che l'obbligo di dichiarare qualsiasi incidente risulta solo dalla normativa entrata in vigore il 1° gennaio 1977 — cioé successivamente all'infortunio di cui trattasi — e portata a cononscenza del personale il 25 febbraio 1977, cioè quando la ricorrente era in congedo di malattia. La convenuta non può sostenere di non aver avuto conoscenza di detto infortunio, giacché la ricorrente si recò, immediatamente dopo la caduta, al servizio medico della Commissione. Per quanto concerne l'infortunio, la ricorrente non ha semplicemente inciampato, ma è caduta ed ha urtato con il torace contro l'ultimo gradino della scala (certificato del dott. Schußler del 17 ottobre 1979).

Quanto alla causa Vellozzi, essa concerneva una fattispecie diversa dalla presente, poiché il ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare che egli era affetto da invalidità, ciò che non era stato riconosciuto dalla commissione di invalidità.

La *convenuta* ribatte che sembra che il 26 ottobre 1976 non vi sia stato un infortunio, ma un malore, e che a fortiori l'invalidità non può essere stata causata dal suddetto «infortunio».

L'insegnamento della Corte figurante nella sentenza Vellozzi si può senz'altro applicare al caso di specie poiché ne risulta che l'esistenza di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro e, a fortiori, il nesso di causa ad effetto tra la malattia o l'infortunio e l'invalidità devono essere confermate dalle conclusioni della commissione d'invalidità.

3. Il mezzo presentato in subordine: nomina di un collegio di periti medici

Per il caso in cui la Corte non accogliesse senz'altro la sua domanda, la *ricorrente* chiede in subordine ch'essa nomini un nuovo collegio di periti medici, del tutto indipendente dalle parti, con il compito di pronunziarsi sull'esistenza di un nesso causale tra l'invalidità della ricorrente e, da una parte, il suo infortunio del 26 ottobre 1976, e, dall'altra, l'infiammazione bronchiale provocata dall' inalazione di pulviscolo malsano in ufficio per 14 mesi.

La *convenuta* osserva che l'esame di questa domanda proposta in subordine presupporrebbe che i mezzi precedenti siano stati respinti. Orbene, ciò significherebbe che le decisioni impugnate sono adeguatamente motivate, non sono fondate su motivi errati e sono state adottate conformemente a quanto prescritto dall'art. 78 dello Statuto. In tale ipotesi, la costituzione di un nuovo collegio medico sarebbe impensabile. Inoltre nessun argomento giuridico è dedotto a sostegno di un «mezzo» che costituisce in realtà una domanda di revisione dei lavori della commissione d'invalidità. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora non vi sia più alcuna contestazione circa lo stato di salute di un dipendente in quanto il punto controverso è stato risolto dalla commissione d'invalidità, il dipendente interessato non ha più il diritto di chiedere il parere di una commissione d'invalidità (cfr. cause 42 e 62/74, Vellozzi, Racc. 1975, pag. 871); egli non può nemmeno, a fortiori, chiedere alla Corte di designare un collegio di medici.

La *ricorrente* replica che la Corte può benissimo ritenersi insufficientemente illuminata circa la natura del nesso esistente tra la malattia o l'infortunio e l'invalidità, e che in tali condizioni la designazione, da parte sua, di un nuovo collegio medico sarebbe senz'altro concepibile. La domanda di perizia medica costituisce una misura istruttoria che non ha bisogno di alcun «sostegno» giuridico particolare. La ricorrente si richiama alla relazione del professor Lequime, del 12 ottobre 1979, e a quella del dottor Schußler, suo medico curante, in data 17 ottobre 1979, per sottolineare che dalle relazioni della commissione d'invalidità risultano dubbi ed ambiguità.

La *Commissione* ribatte che il medico designato dalla ricorrente ha potuto comunicare ai suoi colleghi, nell'ambito della commissione d'invalidità, tutti i docu-

menti di carattere sanitario utili. Detto collegio ha redatto la sua relazione dopo aver consultato il fascicolo medico della ricorrente e dopo il ricovero di questa in una clinica universitaria per quattro giorni. La dichiarazione del professor Lequime non è convincente, in quanto questi si dichiara egli stesso incapace di pronunziarsi sul caso, senza un esame approfondito della paziente e senza aver consultato integralmente il fascicolo. In subordine, la convenuta osserva che, qualora le conclusioni della commissione d'invalidità dovessero essere giudicate ambigue, nulla impedirebbe di chiedere a questo collegio ulteriori precisazioni.

La ricorrente, rappresentata dall'avv.to Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv.to Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 20 marzo 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni subito dopo, nel corso della stessa udienza.

In diritto

1 Il presente ricorso è stato proposto il 2 luglio 1979 da un'ex dipendente della Commissione, collocata a riposo il 1° settembre 1978 per invalidità totale.

2 La ricorrente chiede la riforma della decisione 14 agosto 1978, con cui la Commissione ha liquidato la sua pensione d'invalidità in base all'art. 78, 3° comma, dello Statuto, e della decisione 3 aprile 1979, con cui la Commissione ha respinto il reclamo amministrativo presentato dall'interessata il 5 ottobre 1978, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, e mirante all'annullamento della decisione 14 agosto 1978 ed alla liquidazione della pensione della ricorrente in base all'art. 78, 2° comma, dello Statuto. Il ricorso è inoltre inteso alla nomina di un collegio di periti medici.

3 L'art. 78 dello Statuto del personale dispone, al 2° e al 3° comma, quanto segue:

«se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal

fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % delle stipendio base del funzionario.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età».

4 Il 26 ottobre 1976 la ricorrente cadeva per le scale nell'edificio della Commissione a Bruxelles. Nell'atto introduttivo è precisato che:

« ... cadendo, essa urtò con il petto contro l'orlo dell'ultimo gradino; ... essa accusò immediatamente forti dolori al torace; ... successivamente avvertì delle palpitazioni e fu colta da un violento malore cardiaco; ... essa si recò senza indugio al servizio medico della Commissione ...».

Qui le veniva riscontrata una fibrillazione auricolare e le veniva prescritta la sospensione dell'attività lavorativa. La ricorrente ammette di non aver dichiarato l'infortunio all'amministrazione.

5 Il 3 agosto 1978 la commissione d'invalidità constituita per iniziativa della convenuta e composta dal dott. Callebaut, designato dalla Commissione, dal dott. S'Jongers, designato dalla ricorrente e dal dott. Verniory, designato dai primi due medici, concludeva che:

«l'invalidità permanente considerata come totale della sig.ra Schuerer può derivare da un infortunio occorsole nell'esercizio delle sue funzioni, ma non è determinata da una malattia professionale, né da un atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico, né dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui».

6 In una nota complementare trasmessa alla convenuta l'8 gennaio 1979, la commissione d'invalidità precisava quanto segue:

«La nota dominante del quadro patologico presentato dalla sig.ra Schuerer è un'affezione medica risalente a diverso tempo fa e senza nesso di causa ad effetto con il sistema di vita e l'attività professionale dell'interessata. In questo quadro patologico cronico sarebbe venuto ad inserirsi, il 26 ottobre 1976, un episodio parossistico. Questo episodio parossistico, che ha contribuito a

condizionare l'attuale invalidità della paziente, si è verificato (secondo l'interessata) in seguito alla salita di una scala, nel luogo di lavoro, ed in seguito all'incespicamento nell'ultimo gradino. L'insieme di questi due fatti può tutt' al più essere considerato come un eventuale elemento che ha dato il via — ipotesi aleatoria — all'episodio parossistico ... il quale può essersi prodotto per caso e per coincidenza al momento della salita della scala ... È spesso difficile in medicina, sul piano teorico, respingere l'ipotesi di un nesso qualsiasi tra un infortunio lamentato dal paziente e la patologia da questi accusata. Queste ultime considerazioni hanno motivato l'uso della parola "può" nella precedente relazione della commissione d'invalidità».

7 Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 13 luglio 1972 (causa 29/71, Vellozzi, Racc. 1972, pag. 513), l'esistenza di una malattia professionale che implichi l'invalidità permanente totale o parziale del dipendente, e che attribuisca a questo, a seconda dei casi, il diritto alle prestazioni contemplate dagli artt. 73 o 78 dello Statuto, deve risultare in modo chiaro e preciso dalle conclusioni formulate al riguardo dalla commissione d'invalidità di cui all'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto.

8 Dalla prima relazione della commissione d'invalidità, sulla quale è basata la decisione controversa 14 agosto 1978, risulta che l'invalidità della ricorrente non deriva nè da una malattia professionale, nè da un atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico nè dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, che costituiscono altrettante condizioni per l'applicazione dell'art. 78, 2° comma, dello Statuto. Per quanto concerne l'altra condizione cui è subordinata l'applicazione di questa disposizione — l'infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni — nella relazione non si esclude che l'invalidità di cui trattasi possa derivare da un siffatto infortunio. I termini un po' ambigui impiegati a questo proposito sono stati chiariti dalla nota complementare 8 gennaio 1979.

9 Di conseguenza, la convenuta non può essere censurata per aver dedotto dalla prima relazione della commissione d'invalidità che l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio lamentato e l'invalidità non era dimostrata, e per aver compreso l'espressione «l'invalidità ... può derivare da un infortunio occorsole nell'esercizio delle sue funzioni» così com'è stata chiarita nella

nota complementare, cioè nel senso che «è spesso difficile in medicina, sul piano teorico, respingere l'ipotesi di un nesso qualsiasi tra un infortunio lamentato dal paziente e la patologia da questi accusata». La Commissione era quindi in diritto di decidere di liquidare la pensione della ricorrente in base all'art. 78, n. 3, dello Statuto fondandosi sulle conclusioni della commissione d'invalidità, giacché questa non aveva constatato che l'invalidità dell'interessata era dovuta ad una delle cause che costituiscono condizioni per l'applicazione dell'art. 78, n. 2, dello Statuto.

10 Non risulta dal fascicolo che la ricorrente abbia contestato la composizione o i metodi di lavoro della commissione d'invalidità. Tale collegio ha statuito validamente dopo l'esame dei vari certificati medici prodotti dalla ricorrente ed il ricovero di questa in una clinica universitaria per quattro giorni. Pertanto, le sue conclusioni vanno considerate definitive e non possono essere contestate fintantoché non intervenga un elemento nuovo.

11 Non può constituire un siffatto elemento nuovo la produzione, da parte della ricorrente, di certificati medici che mettono in forse le conclusioni della commissione d'invalidità, ma non indicano nessun motivo che consenta di ritenere che detto collegio non abbia avuto conoscenza dei principali elementi del fascicolo dell'interessata.

12 Pertanto, non occorre ordinare la nomina di un collegio di periti medici e il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

14 La ricorrente è rimasta soccombente.

15 Tuttavia, ai termini dell'art. 70 del regolamento di procedura nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

O'Keeffe Bosco Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 giugno 1980.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

Cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

A. O'Keeffe

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 20 MARZO 1980 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Non ritengo necessario, nella presente causa, chiedervi tempo per elaborare le mie conclusioni.

Lorsignori hanno ben presenti gli antefatti e quindi non occorre che li ricordi.

Propongo di tralasciare per il momento i problemi sollevati per quanto concerne la congruità della motivazione della decisione 14 agosto 1978 del direttore del personale della Commissione, la ricevibilità del ricorso nella parte in cui si riferisce alla decisione 3 aprile 1979 e l'ade-

1 — Traduzione dall'inglese.